

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **279/1986** (ECLI:IT:COST:1986:279)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **29/10/1986**; Decisione del **16/12/1986**

Deposito del **19/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **31/12/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12642**

Atti decisi:

N. 279

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 61/1 s.s. del 31 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PE SCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del d.l. 28 febbraio 1986 n. 47

recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale" promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte regionali della Toscana e della Liguria, notificati il 27 marzo 1986 e depositati in cancelleria il 4 e il 5 aprile 1986 ed iscritti ai nn. 10 e 11 del registro ricorsi 1986.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 1986, la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che analoga impugnativa è stata proposta, con ricorso pure notificato il 27 marzo 1986, dalla Regione Toscana, relativamente all'art. 11, ad eccezione dei commi secondo e terzo, dell'indicato decreto legge n. 47 del 1986;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per formare oggetto di unica ordinanza;

che, peraltro, il decreto legge n. 47 del 1986-cui si riferiscono le impugnative proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost.;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle relative questioni, per inesistenza delle fonti di diritto a livello legislativo avverso cui esse eransi rivolte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 (primo e secondo comma), 10 e 11 (ad eccezione dei commi secondo e terzo) del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), rispettivamente sollevate dalle Regioni Liguria e Toscana con i ricorsi in epigrafe, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.